



OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA BOMBOLE CNG-4 PER AUTOVETTURE MERCEDES BENZ

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la necessità di procedere all'ottenimento della fornitura delle bombole CNG-4 per autovetture Mercedes Benz;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico- professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in primo luogo per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono, "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

APPURATO che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

TENUTO CONTO che SFBM ha richiesto la formulazione di un'offerta a diversi operatori economici. A seguito di una valutazione dei riscontri da parte delle società che hanno fornito risposta è emerso che le proposte formulate non risultano in linea rispetto alle esigenze di SFBM;

TENUTO CONTO che SFBM ha richiesto un'offerta alla società MBJ di Leonardo Villani & C snc attuale fornitore delle bombole in questione la quale ha presentato in data 26 gennaio 2024 un'offerta conforme rispetto alle esigenze manifestate da SFBM e valutata congrua.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è l'Avvocato Maria Giuseppina Carella;

Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99: Acquirente Unico S.p.a.

Società che esercita attività di direzione e coordinamento: Acquirente Unico S.p.a.

Capitale sociale euro 13.580.000,20 i.v.

Sede legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - Tel. 06 45256024

Partita IVA 00933151003 - Codice Fiscale 00804510584 - R.E.A. di Roma n. 246400

www.sfbm.it



VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla società MBJ di Leonardo Villani snc la fornitura in parola per un importo pari nel massimo ad euro 128.911,49 iva esclusa in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ACQUISITO il CIG B0A3544A9A;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo la fornitura delle bombole in parola in questione per un importo pari ad euro **128.911,49** iva esclusa affida alla società MBJ di Leonardo Villani & C snc con sede in Jesi (AN) Via Ernesto Rossi 6 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

5 marzo 2024

L'Amministratore Unico
Marco Mele